

CAMERE DI COMMERCIO

1) Contro l'art.10 della Legge Madia

Il 23 gennaio u.s. la Segreteria Generale CSA ha inviato ai Presidenti delle Camere di Commercio, al Presidente dell'Unioncamere nazionale, alla Presidenza della Conferenza Stato-Regioni, ai Presidenti delle Regioni una nota redatta unitamente al Dipartimento C.C. CSA e all'Ufficio Legislativo, in merito all'impugnazione dell'art.10 della Legge Madia - *Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* - da parte di alcune Giunte Regionali, conseguente al parere tecnico-giuridico elaborato dallo stesso Ufficio Legislativo del CSA e diffuso il 16 dicembre 2016.

Ricordiamo gli aspetti nodali:

- Riduzione del numero delle circoscrizioni territoriali dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di due o più camere di commercio;
- possibilità di mantenere la singola camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese;
- ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze;
- riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte e riordino della relativa disciplina.

Conseguentemente, le Regioni Toscana, Puglia, Lombardia e Liguria hanno sollevato, in breve successione temporale tra loro, questione di illegittimità dell'articolo in oggetto, innanzi alla Corte Costituzionale.

Questa decisione è giunta particolarmente gradita, sia per la pluralità degli organi promotori, sia per il rilevante interesse dimostrato da parte dei Governatori e delle Giunte regionali nei confronti degli istituti camerali, e sia per l'accoglimento delle nostre istanze sindacali, come illustrate nel parere sopra menzionato.

Le tesi e gli obiettivi illustrati – vertenti sulla necessità di estendere anche alla CCIAA le censure rivolte dalla sentenza costituzionale n. 251/2016 agli abusi e prevaricazioni della “legge Madia” – si sono infatti dimostrati strettamente coincidenti con quelli evidenziati nei ricorsi già presentati.

D'altronde, le violazioni del principio fondamentale della “leale collaborazione” tra Stato e Regioni, valgono anche a riguardo del trattamento, autoritario e arbitrariamente invasivo, che il governo Renzi ebbe ad infliggere ad una gloriosa istituzione quale è il sistema delle CCIAA.

Tuttavia, nel dare merito a quanti si sono impegnati nella difesa delle Camere di Commercio, colmando un vuoto di iniziative e azioni di autotutela che – soprattutto dopo la declaratoria di incostituzionalità concernente una vasta gamma di materie (dirigenza pubblica, Asl, ecc.), lasciava impregiudicata la questione delle CCIAA – era divenuto ancor più grave e discriminatorio, bisogna stigmatizzare l'assordante silenzio riservato a quel che era accaduto, sia da parte di altre sigle sindacali che dagli stessi vertici e strutture di Unioncamere.

In proposito, va constatato che i “rappresentanti” della categoria avevano completamente abdicato ai propri ruoli istituzionali, giacché contro il “taglio” (in realtà, un dimezzamento operato con precisione chirurgica!) delle camere e dei dipendenti (nell’ordine di alcune migliaia) non si erano preoccupati di alzare un dito!

E poteva anche presumersi, quantomeno, che i suddetti “tagli” non si fermassero lì, bensì preludessero ad graduale, ma definitiva, soppressione dell’intero sistema camerale, grazie alla cancellazione del criterio delle dotazioni organiche e all’avvento universale dei cc.dd. “indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno” (art.33, quarto comma, della riforma costituzionale Renzi/Boschi), usati in qualità di strumenti della soluzione finale di enti, istituti e piante occupazionali.

Ma, anche a fronte di simili rischi, paralleli a quelli corsi dai dipendenti delle Regioni, “esodandi” dalla mezzanotte del 4 dicembre 2016, ove la riforma del Titolo V non fosse finita nel secchio della spazzatura assieme a tutto il Ddl costituzionale bocciato dal referendum, non sembra proprio che si sia levata una pur flebile opposizione.

Ora, è da ritenersi necessario che le Camere, a seguito e nell’occasione delle impugnazioni promosse dalle menzionate due regioni (alle quali, ci si augura, possano aggiungersi altre adesioni di eguale statura), riprendano, univocamente e unitariamente, la soggettività di enti pubblici muniti delle non trascurabili attribuzioni conferite loro dalla legislazione vigente ed in continuità con una tradizione che va, semmai, sviluppata ed attualizzata, in armonia con gli scenari politico-costituzionali che potranno affermarsi in un nuovo modello di assetto e di equilibri fra poteri e autonomie.

Nel contempo, occorre valutare delle strategie di intervento affinché gli incombenti dei ricorsi alla Corte costituzionale non gravino esclusivamente sull’azione delle Regioni, bensì ricevano il contributo diretto della Unioncamere, ovvero di singoli plessi camerali anche attraverso la proposizione di ricorsi “ad adiuvandum” per quelli già al vaglio della Consulta o, in alternativa, con l’accesso a procedure incidentali consistenti nell’attivare azioni giudiziarie (civili o amministrative) nell’ambito delle quali chiedere e ottenere la rimissione degli atti processuali – previo riconoscimento della non fondatezza della questione – alla Corte, con la finalità di pervenire alla cancellazione, dall’ordinamento giuridico, del succitato art. 10 L. 124/2015.

La qual cosa, naturalmente, non esclude, anzi, deve accompagnarsi a contestuali iniziative sindacali di rivendicazione dei diritti dei dipendenti delle CCIAA, sia in termini contrattuali che salariali, all’interno di un piano di rifinanziamento. Infatti, se il dimezzamento del diritto (di contribuzione) poteva corrispondere ad un provvedimento in qualche misura propedeutico al programma di ristrutturazione delle Camere - con conseguente decremento della loro redditività, efficienza e funzionalità per le utenze imprenditoriali - l’assai probabile (oltreché imminente) declaratoria di incostituzionalità dell’art. 10 cit. consente di implementare uno o più progetti di riqualificazione degli istituti camerali fino ad assegnare loro un ruolo anche maggiore nel contesto delle dinamiche e delle relazioni economico-produttive.

Non va dimenticato, in tal senso, che la bocciatura della riforma costituzionale, recupera alla potestà regionale un vasto numero di funzioni quali, ad esempio, il commercio con l’estero, la gestione del mercato del lavoro e così via, la cui piena esercitabilità delinea notevoli potenzialità di ordine sociale ed economico fin’ora schiacciate dal centralismo e dal dirigismo statali, nelle quali le CCIAA dovranno svolgere un ruolo da protagonisti.

2) L'intervento del Dipartimento Camere di Commercio Csa all'incontro indetto da Unioncamere

La posizione del CSA è stata ribadita in occasione dell'incontro del 27 gennaio u.s. tenutosi presso la sede di Unioncamere Nazionale tra i Sindacati rappresentativi della funzione pubblica (CSA RAL, CGIL, CISL, UIL), il Segretario Generale di Unioncamere Dr. Tripoli e il Dr. Caporale un incontro di aggiornamento sui temi della riforma delle Camere di Commercio.

Riguardo agli accorpamenti Unioncamere ha riferito che altre Camere di Commercio, rispetto alle attuali accorpate, avrebbero espresso volontà di accorparsi.

E' stato ribadito che gli accorpamenti devono essere governati in maniera tale da non generare esuberi di personale salvaguardando le professionalità esistenti.

Il Segretario dr. Tripoli ha comunicato che per le Camere accorpate ed in corso di accorpamento, (ma presumibilmente per tutte), verrà predisposta una scheda nella quale saranno valorizzati gli ambiti sui cui lavorare (sedi – sedi staccate – aziende speciali – personale).

Il CSA, al fine di evitare il verificarsi di una chiusura indiscriminata di sedi, sedi secondarie, sedi staccate prescindendo, tra l'altro, dalla necessità delle imprese di avere l'erogazione dei servizi nel territorio ove queste operano (i servizi on line spesso non sono in grado di sopperire pienamente al servizio fornito dallo sportello territoriale), ha sollecitato Unioncamere a monitorare / vigilare affinché il processo degli accorpamenti garantisca nei territori la sussistenza di sedi secondarie/staccate soprattutto laddove sono presenti importanti distretti produttivi.

Relativamente alle Aziende speciali Unioncamere ha comunicato che saranno ridimensionate tendenzialmente secondo due direttrici:

- verticale ossia considerando la possibilità di conferimento di alcune aziende speciali in società nazionali (con diramazioni territoriali) ove caratterizzate da uguale mission;
- orizzontale ossia con aggregazioni su base regionale (una o più per regione o infraregionale).

E' stato ribadito che, in ogni caso, le aggregazioni non debbano generare esuberi di personale.

Sul tema della sostenibilità finanziaria, Unioncamere ha comunicato che sta lavorando su un progetto finalizzato alla richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per aumentare del 20% il diritto annuale. E' stato ribadito come il taglio del 50% metta a rischio la sostenibilità finanziaria delle Camere di Commercio e come a questa stortura vada messo rimedio al più presto.

Sulla determinazione di costi standard per servizi camerali, Unioncamere ha comunicato di averne sospeso i lavori potendo, tale determinazione, incidere negativamente sulla questione del personale.

Infine, Unioncamere, circa i ricorsi al Decreto di riforma delle Camere di Commercio fino ad allora presentati alla Corte Costituzionale, ritiene che non dovrebbero ostacolare l'iter previsto dal decreto, considerato il tempo che potrebbe impiegare la Corte Costituzionale per esprimersi in merito.

Il CSA è dell'avviso che non sia da sottovalutare la possibilità che i ricorsi presentati dalle suddette Regioni (e da altre Regioni che nel frattempo si dovessero unire alle precedenti) possano mettere nel nulla il Decreto di riforma delle Camere di Commercio e tutti gli atti ad esso conseguenti.